

Comune di Oschiri

(Provincia di Olbia Tempio)

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Articolo 1 - Istituzione dell' addizionale comunale all'IRPEF

- 1. Il Comune di Oschiri istituisce l'addizionale comunale all'IRPEF, così come previsto dall' articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360 e s.m.i.
- 2. Il vigente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 e successive modificazioni.

Articolo 2 - Determinazione dell'aliquota

- 1. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;
- 2. L'aliquota è determinata annualmente dal Consiglio Comunale, ma in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita per l'esercizio precedente;
- 3. La deliberazione dell'aliquota è pubblicata nel sito individuato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze che stabilisce altresì le necessarie modalità applicative,

Articolo 3 - Esenzioni

- 1. Non si fa luogo all'applicazione dell'addizionale quando il reddito imponibile complessivo annuo risulta inferiore a € 8.000,00 (ottomila). Per importi superiori a tale limite, l'addizionale è dovuta sull'intero reddito imponibile.
- 2. Con la delibera con cui viene variata l'aliquota, ai sensi del precedente art. 2, il Consiglio Comunale può stabilire una soglia di esenzione diversa.

Articolo 4 - Norme finali

- 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge.
- 2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.